*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 133° — Numero 115

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 19 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 31 gennaio 1992, n. 286.

**Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4

Ministero degli affari esteri

DECRETO 17 febbraio 1992.

**Determinazione del prezzo unitario del libretto passaporto.** Pag. 6

Ministero dell'ambiente

DECRETO 4 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto»** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6

DECRETO 27 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Isole Egadi»** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 11

DECRETO 27 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto»** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 17

Ministero delle finanze

DECRETO 13 marzo 1992.

**Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale dello Scudetto - manifestazione 1992**. . . . . . . . . . . . Pag. 21

DECRETO 11 maggio 1992.

**Approvazione del modello di riassunto riepilogativo dei ruoli sul quale il competente intendente di finanza deve apporre il visto di esecutorietà** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 22

**Ministero del tesoro**

DECRETO 7 aprile 1992.

**Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988 relativamente alla scadenza del 26 aprile 1992.** Pag. 24

DECRETO 13 maggio 1992.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 maggio 1992, di durata quinquennale, per l'importo di 750 milioni di ECU** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 24

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 29 aprile 1992.

**Autorizzazione alla Siat vita S.p.a., in Genova, ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nel ramo vita VI** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 28

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Villa Pamphili, in Roma** . . . . . . . . . Pag. 29

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Profing, in Roma** . . . . . . . . . . . . Pag. 29

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acoi, in Roma** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia S. Anna, in Roma**. . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Valmar, in Roma** . . . . . . . . . . . . Pag. 31

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, in Roma** Pag. 31

DECRETO 13 maggio 1992.

**Assoggettamento della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, in Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Solmec, in Cagliari**. . . . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETO 13 maggio 1992.

**Assoggettamento della S.a.s. Filatura Daniela Di Pietro Rinolfi & C., in Massazza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario** Pag. 33

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 7 aprile 1992.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Guendalina», in Milano, e nomina del commissario liquidatore** . . Pag. 33

**Ministero dell'interno**

DECRETO 8 maggio 1992.

**Rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34

**Ministro per il coordinamento della protezione civile**

ORDINANZA 28 aprile 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lacedonia in provincia di Avellino.** (Ordinanza n. 2257/FPC) . . . . . . . . . . Pag. 34

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Piancastagnaio in provincia di Siena.** (Ordinanza n. 2267/FPC). . . . . . . . . . . . Pag. 35

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serra Pedace in provincia di Cosenza.** (Ordinanza n. 2268/FPC) . . . . . . . . . . Pag. 36

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina.** (Ordinanza n. 2269/FPC) . . . . . . . . . . Pag. 37

**DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

**Autorizzazione al finanziamento degli interventi nel settore trasporti nei territori meridionali**. . . . . . . . . . . Pag. 38

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Università di Brescia**

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università** . . . . . . Pag. 39

## CIRCOLARI

**Ministro per gli affari sociali**

CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 5272.

**Gestione del Fondo per il volontariato istituito dall'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*).** Pag. 41

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**

Elenco delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, con indicazione dei relativi uffici in Italia, se esistenti, ai quali si applicano le disposizioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni stesse (New York, 21 novembre 1947) . . . . . . . . . . Pag. 43

Rilascio di exequatur . . . . . . . . . . Pag. 43

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . Pag. 44

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna . . . . . . . . . . Pag. 46

**Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:** Annullamento dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di storia della civiltà francese presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma . . . . . . Pag. 46

**Ministero per i beni culturali e ambientali:** Modificazione allo statuto della fondazione Francesco e Zaira Giulietti, in Firenze . . . . . . . . . . Pag. 46

**Regione Veneto:** Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Millepini», in comune di Montegrotto Terme . . . . . . . . . . Pag. 46

## RETTIFICHE

*AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 recante: «Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992). Pag. 47

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992). Pag. 47

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 21:*

**Ministero del tesoro:** Estrazione effettuata il 1° aprile 1992 per il rimborso di certificati di credito 9,50% - 1984/1994 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nell'ottava estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.


**92A1587**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 gennaio 1992, n. 286.

**Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del predetto Istituto, e successive modificazioni, come modificato dal decreto 27 dicembre 1990, n. 454;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 novembre 1986, n. 86/609/CEE — pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 358 del 28 dicembre 1986 — concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

Vista la proposta del comitato scientifico dello stesso Istituto, espressa in occasione della seduta del 12 dicembre 1990, relativa alla istituzione del servizio «Qualità e sicurezza della sperimentazione animale»;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso in proposito, nelle sedute del 23 ottobre e 20 novembre 1990;

Vista la deliberazione n. 19, allegata al verbale n. 128 del 19 dicembre 1990, del comitato amministrativo del ripetuto Istituto superiore di sanità, concernente la suddetta proposta di istituzione del servizio «Qualità e sicurezza della sperimentazione animale»;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 39100/Sap. 20 del 7 novembre 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 28 del proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987 — indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 28 *(Servizi tecnici)*. — 1. I servizi tecnici e le loro attribuzioni sono individuati nei successivi articoli da art. 29 a art. 34-*ter*».

Art. 2.

1. Al predetto decreto 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, viene aggiunto il seguente articolo:

«Art. 34-*ter* *(Servizio qualità e sicurezza della sperimentazione animale dell'Istituto superiore di sanità)*. — *1.* Attività pertinenti alla ottimizzazione della qualità e del benessere degli animali da laboratorio, con particolare riguardo alla consulenza tecnico-scientifica e alla vigilanza sulla conduzione della sperimentazione relativa alla ricerca e ai controlli di Stato;

Fornitura, deposito, quarantena e allevamento degli animali da laboratorio in relazione alle specifiche esigenze tecnico-scientifiche dei laboratori e dei servizi;

Gestione delle attività logistiche, amministrative, di registrazione e di analisi dei dati pertinenti all'acquisizione, allevamento e impiego degli animali da laboratorio;

Formazione del personale addetto alla cura degli animali da laboratorio;

Contributo, in cooperazione con i laboratori, all'analisi di fattibilità sulla utilizzazione dei metodi complementari e/o alternativi atti a limitare l'impiego degli animali da laboratorio;

Attività pertinenti alla applicazione delle normative nazionali e comunitarie sull'impiego degli animali da laboratorio e contributo alla definizione dei criteri per l'aggiornamento delle normative stesse sotto i profili tecnico-scientifico ed etico.

*2.* Presso il servizio è istituito un comitato tecnico scientifico con funzioni di consulenza facoltativa in materia di scelte tecniche-operative, di individuazione degli indirizzi generali nel settore della sperimentazione animale, di controllo sull'etica della sperimentazione stessa, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/609, in data 24 novembre 1986.

Il comitato, presieduto dal direttore del servizio in questione, è costituito da sei membri nominati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, scelti oltre che tra il personale dell'Istituto superiore di sanità e tra i rappresentanti dell'organo di indirizzo scientifico dello stesso Istituto, tra altre personalità particolarmente qualificate sul piano sia scientifico che biomedico.

Le deliberazioni del comitato non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.

*3.* Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le ex carriere tecniche:

Dirigenti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . 1

Ricercatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

| *Ex legge 8 agosto 1973, n. 519* | *Ex D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285* | |
|---|---|---|
| (Assistenti tecnici) | Specialisti tecnici E.R. . . | 3 |
| (Segretari tecnici) | Specialisti tecnici E.R. . . | 1 |
| (Aiutanti tecnici) | Assistenti tecnici . . . . . . | 3 |
| (Addetti tecnici) | Assistenti tecnici . . . . . . | 6». |

Art. 5.

1. L'art. 19 del sopramenzionato decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 19 (*Medicina veterinaria*). — *1*. Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

studio dei cicli infettivi e dei meccanismi patogenetici delle malattie virali, batteriche, parassitarie e micotiche degli animali, con particolare riguardo alle zoonosi;

elaborazione e standardizzazione di metodi diagnostici per l'identificazione degli agenti eziologici;

centri di riferimento per i diversi agenti eziologici;

vigilanza limitata all'attività di sanità pubblica sugli istituti zooprofilattici;

elaborazione dei criteri per l'impiego ed il controllo degli alimenti, dei farmaci e degli additivi destinati alla alimentazione animale;

controllo dei presidi immunizzanti;

consulenza nel campo degli interventi di individuazione e profilassi delle malattie infettive e diffusive del bestiame;

studi epidemioligici finalizzati soprattutto alla prevenzione e al controllo delle zoonosi;

elaborazione dei criteri per il controllo dei residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale;

studio degli aspetti morfologici e funzionali delle malattie non infettive degli animali.

*2*. Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

alimentazione animale;

anatomia e istopatologia veterinaria;

infezioni batteriche;

infezioni parassitarie e micotiche;

infezioni virali;

malattie non infettive degli animali;

residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale.

*3*. Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per il personale delle ex carriere tecniche:

| | |
|---|---|
| Dirigenti di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Ricercatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |

| *Ex legge agosto 1973, n. 519* | *Ex D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285* | |
|---|---|---|
| (Assistenti tecnici) | Specialisti tecnici E.R. . . | 9 |
| (Segretari tecnici) | Specialisti tecnici E.R. . . | 1 |
| (Aiutanti tecnici) | Assistenti tecnici . . . . . . | 11 |
| (Addetti tecnici) | Assistenti tecnici . . . . . . | 9». |

Il presente decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 gennaio 1992

*Il Ministro:* DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1992*
*Registro n. 5 Sanità, foglio n. 255*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si trascrive il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 relativamente alla parte in cui disciplina la procedura per l'emanazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità e per i relativi successivi aggiornamenti: «Con decreto del Ministro per la sanità, su proposta del comitato amministrativo e per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto: con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti».

— Il D.M. n. 528/1987 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1987.

— L'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministeri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge, i regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**92G0326**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 17 febbraio 1992.

**Determinazione del prezzo unitario del libretto passaporto.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 18 della legge 1185 del 21 novembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 18 dicembre 1967;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1991, registro n. 9, foglio n. 142, con il quale veniva determinato il prezzo unitario del libretto passaporto collettivo in L. 7.150 (settemilacentocinquanta) ed il prezzo unitario del libretto passaporto, previsto dal decreto ministeriale 12 giugno 1984, in L. 7.150 (settemilacentocinquanta) per il passaporto europeo - modello 32 pagine, e in L. 8.800 (ottomilaottocento per il passaporto europeo - modello 48 pagine);

Considerata la necessità di adeguare il prezzo di cui sopra ai soprovvenuti aumenti di spesa per la produzione dei libretti;

Vista la lettera circolare n. 106073/2258 del 24 dicembre 1991 con cui il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, ha reso noto che la commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559, con verbale del 19 dicembre 1991 ha determinato i nuovi costi dei libretti passaporto;

Decreta:

Il prezzo unitario del libretto passaporto è determinato in:

lire italiane 7.900 (settemilanovecento) per il passaporto collettivo;

lire italiane 8.000 (ottomila) per il passaporto europeo uniforme - modello a 32 pagine;

lire italiane 10.000 (diecimila) per il passaporto europeo uniforme - modello a 48 pagine.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 febbraio 1992

*Il Ministro:* DE MICHELIS

*Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1992*
*Registro n. 6 Esteri, foglio n. 81*

92A2327

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 4 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31, 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nelle sedute del 15 marzo 1989 e dell'11 giugno 1990;

Visto il parere della regione Puglia;

Visti i pareri dei comuni di Brindisi e Carovigno;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Considerato che la regione Puglia, il comune di Carovigno, nonché l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund hanno manifestato la disponibilità ad assumere la gestione dell'istituenda riserva naturale marina di «Torre Guaceto», in forma da concordare;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina «Torre Guaceto»;

Visto il proprio decreto in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ministero ambiente, foglio n. 345, con cui al Sottosegretario per l'ambiente on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto».

Art. 2.

La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1 interessa l'area marina costiera antistante Torre Guaceto ed i territori limitrofi dei comuni di Brindisi e Carovigno, per tutto il tratto di mare ricompreso in via di massima fino all'isobata dei 50 metri ed è delimitata, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto con il numero 1, dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

A) latitudine 40°45'24" Nord; longitudine 17°46'04" Est;

B) latitudine 40°43'15" Nord; longitudine 17°50'56" Est;

C) latitudine 40°41'44" Nord; longitudine 17°49'36" Est;

D) latitudine 40°43'24" Nord; longitudine 17°46'00" Est.

Art. 3.

Nell'ambitò delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina di «Torre Guaceto» in particolare persegue:

*a)* la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche alla flora ed alla fauna e segnatamente, alla avifauna acquatica in relazione alla designazione di parte dell'area quale zona umida di importanza internazionale in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1976;

*b)* la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area di che trattasi, anche al fine di eventuali modifiche od integrazioni della perimetrazione e della pianificazione dell'area protetta stabilita con il presente decreto, nonché allo scopo di definire un modello ottimale di gestione integrata dell'area medesima in funzione delle primarie finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale:

*c)* la diffusione e la divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia in relazione agli ambienti marini e costieri della riserva;

*d)* lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse alieutiche nelle zone e secondo le modalità consentite per quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della compatibilità delle attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe:

*e)* la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visita guidata, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Brindisi e di Carovigno.

Art. 4.

All'interno dell'area della riserva naturale marina «Torre Guaceto», per come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate le attività appresso indicate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 3 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone di riserva:

*a)* l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

*b)* la navigazione a motore per tutti i natanti ad eccezione di quelli adibiti al servizio o alla vigilanza e di quelli utilizzati dai pescatori professionisti secondo le modalità che saranno precisate dal regolamento attuativo;

*c)* la pesca subacquea, anche senza respiratore, la pesca con lenze tipo palamiti, con reti da riva tipo sciabica, nonché la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee, ed in particolare la raccolta di organismi bentonici, nonché l'alterazione, il danneggiamento e la raccolta della vegetazione e degli esemplari della flora spontanea;

*d)* l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, nonché la escavazione e la raccolta di materiali inerti;

*e)* l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti, ad eccezione degli attrezzi relativi alle attività di pesca consentite e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo;

*f)* le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area;

*g)* la navigazione, l'accesso, la sosta e l'approdo con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

In tutta l'area della riserva restano comunque in vigore gli eventuali ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa.

All'interno dell'area della riserva sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

Zona *A* di riserva integrale, che comprendono:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata sotto il numero 1 al presente decreto:

E) latitudine 40°43'09" Nord; longitudine 17°47'48" Est;

F) latitudine 40°42'45" Nord; longitudine 17°48'54" Est;

G) latitudine 40°42'15" Nord; longitudine 17°48'28" Est;

H) latitudine 40°42'57" Nord; longitudine 17°47'36" Est;

nonché il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati e puntualmente indicati nella predetta cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

I) latitudine 40°42'28" Nord; longitudine 17°49'24" Est;

L) latitudine 40°42'16" Nord; longitudine 17°49'48" Est;

M) latitudine 40°41'56" Nord; longitudine 17°49'30" Est;

N) latitudine 40°42'06" Nord; longitudine 17°49'09" Est;

in tali zone sono vietati:

*a)* la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio nonché per eventuali attività di ricerca scientifica e di visita guidata, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo art. 8;

*b)* la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata, nonché la raccolta di reperti di qualsiasi tipo.

Zona *B* di riserva generale, che comprende:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

O) latitudine 40°43'54" Nord; longitudine 17°46'24" Est;

E) latitudine 40°43'09" Nord; longitudine 17°47'48" Est;

H) latitudine 40°42'57" Nord; longitudine 17°47'36" Est;

P) latitudine 40°43'18" Nord; longitudine 17°46'24" Est;

in tali zone sono vietati:

*a)* le attività di pesca e di raccolta di ogni tipo di reperti;

*b)* l'accesso, la navigazione e l'approdo di natanti di ogni genere e tipo, ad eccezione di quelli autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio, di ricerca scientifica e di visita guidata secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto.

È comunque vietata la sosta in mare o a terra dal tramonto all'alba; sono altresì consentite le attività di balneazione dall'alba al tramonto.

Zona *C* di riserva parziale, che comprende:

il residuo tratto di mare all'interno del perimetro della riserva, così come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona sono vietate:

*a)* la navigazione a motore, fatte salve le autorizzazioni per i pescatori professionisti da rilasciarsi da parte dell'ente gestore della riserva secondo le modalità che saranno indicate da regolamento di esecuzione del presente decreto;

*b)* le attività di pesca sportiva e professionale esercitate con modalità e sistemi diversi da quelli appresso indicati.

In tale zona sono altresì consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sarà previsto dal predetto regolamento di attuazione del presente decreto:

*a)* la pesca professionale con reti da posta;

*b)* la pesca sportiva con lenze da riva e da imbarcazioni, escluso l'uso di palamiti;

*c)* la raccolta di organismi marini di interesse alimentare quali ricci e molluschi, previa autorizzazione dell'ente gestore e secondo quanto sarà previsto dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto;

*d)* la navigazione e l'approdo con natanti a vela, remi e pedali, con natanti a motore di pescatori professionisti nonché di mezzi adibiti al trasporto collettivo per le attività di visita guidata autorizzate, nonché con i mezzi di servizio e di vigilanza.

I confini della riserva e delle zone *A, B, C*, saranno indicati a terra da apposite tabelle e in mare da boe e gavitelli.

*Aree territoriali costiere del demanio marittimo.*

All'interno di tali aree, che saranno delimitate con apposita tabellazione a cura della competente capitaneria di porto di Brindisi, sono vietate le seguenti attività:

l'apertura e la coltivazione di cave, nonché qualsiasi attività di escavazione e di asportazione di materiali;

l'accesso e la circolazione di veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività di gestione e vigilanza;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani, nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi e l'immissione di specie estranee;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca, eccezione fatta per quella esercitata in corrispondenza delle zone *C*, di riserva parziale e secondo le modalità consentite in queste stesse zone;

la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla ricostituzione di ambienti umidi.

Nelle stesse zone è altresì vietato:

manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali ed aprire nuove piste di penetrazione;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzati al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con le finalità istitutive della riserva naturale marina;

accendere fuochi;

installare ed effettuare attività di campeggio;

introdurre cani;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente.

Con il regolamento di cui al successivo art. 8, verranno inoltre stabilite le modalità di accesso e fruizione regolamentata all'interno delle predette zone territoriali costiere appartenenti al demanio marittimo.

È fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino e costiero e delle sue singole componenti biotiche, nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979/1982.

Art. 5.

La gestione della riserva marina «Torre Guaceto» è affidata provvisoriamente all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile che si avvale a tal fine della competente Capitaneria di porto di Brindisi, fatto salvo quanto previsto dell'art. 28, comma 4, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificato dall'art. 2, comma 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina «Torre Guaceto» si provvede mediante:

il contributo ordinario dello Stato da disporsi, con decreto del Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla funzione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di trecentomilioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché per la installazione delle boe che delimitano i confini delle zone *A* della riserva.

La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Brindisi.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva dell'ente delegato, e comunque non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione alla capitaneria di porto di Brindisi. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione attuata, dovrà essere prevista l'istituzione di:

un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile ed alla regione Puglia.

Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prendere uno specifico coordinamento gestionale che sia in relazione funzionale con gli ambiti di tutela ambientale prospicienti o comunque confinanti con la riserva medesima e, nella fattispecie, con la omonima zona umida di importanza internazionale di Torre Guaceto, istituita con decreto 18 maggio 1981 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1991

p. *Il Ministro dell'ambiente*
ANGELINI

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1992*
*Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 155*

ALLEGATO 1

RISERVA NATURALE MARINA "TORRE GUACETO".
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA
FOGLIO N.30 — SCALA 1 : 100.000
BRINDISI

DECRETO 27 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Isole Egadi».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 26, 27, 28, 30, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, formulata nella seduta del 1° giugno 1988;

Visto il parere della regione siciliana;

Visto il parere del comune di Favignana;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla istituzione della riserva naturale marina «Isole Egadi»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con cui il Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti il servizio conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

È istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata ed integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata «Isole Egadi».

Art. 2.

Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1, l'area della riserva naturale marina «Isole Egadi» è delimitata, nel mare circostante l'Arcipelago omonimo, dalla congiugente i seguenti punti:

A) latitudine 37°59'42" Nord; longitudine 012°26'48" Est;

B) latitudine 38°01'30" Nord; longitudine 012°20'18" Est;

C) latitudine 38°02'12" Nord; longitudine 012°02'42" Est;

D) latitudine 38°01'30" Nord; longitudine 012°00'36" Est;

E) latitudine 38°00'18" Nord; longitudine 012°00'00" Est;

F) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine 012°00'24" Est;

G) latitudine 37°57'36" Nord; longitudine 012°00'30" Est;

H) latitudine 37°53'00" Nord; longitudine 012°02'54" Est;

I) latitudine 37°52'12" Nord; longitudine 012°05'30" Est;

L) latitudine 37°53'18" Nord; longitudine 012°07'12" Est;

M) latitudine 37°52'06" Nord; longitudine 012°10'36" Est;

N) latitudine 37°52'12" Nord; longitudine 012°18'18" Est;

O) latitudine 37°54'30" Nord; longitudine 012°23'24" Est.

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, la riserva naturale marina «Isole Egadi», in particolare persegue:

*a)* la protezione ambientale dell'area marina interessata;

*b)* la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e il ripopolamento ittico della zona;

*c)* la diffusione della conoscenza della ecologia e della biologia degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche ambientali della zona;

*d)* l'effettuazione di programmi di ricerca scientifica nei settori della ecologia e della biologia marina e della tutela ambientale;

*e)* lo sviluppo delle conoscenze e la valorizzazione dei valori archeologici presenti nell'area;

*f)* la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visite guidate, la determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti direttamente da cittadini residenti nel comune di Favignana.

Art. 4.

All'interno dell'area della riserva naturale marina «Isole Egadi», sono individuate le zone appresso elencate con i relativi regimi di tutela:

Zona *A* di riserva integrale che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, il faro a sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

E') latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°01'42" Est;

V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;

Z) latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Maraone l'area delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

T') latitudine 38°00'08" Nord; longitudine 012°24'10" Est;

A'') latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

B") latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

Z') latitudine 37°58'34" Nord; longitudine 012°24'10" Est.

In tali zone sono vietati:

*a)* l'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;

*b)* la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, ad eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'Ente gestore per motivi di servizio o di studio;

*c)* la balneazione;

*d)* la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

*e)* l'immersione con o senza apparecchi respiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'Ente gestore per finalità di ricerca scientifica;

*f)* la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento in genere qualuque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

*g)* l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

*h)* l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

*i)* le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca da attuarsi sull'area.

Zona *B* di riserva generale, che comprende:

nell'isola di Marettimo il tratto di mare compreso in via di massima tra la punta che delimita a sud-ovest Cala Bianca, la Punta Troia e l'isobata dei 50 metri, delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

V) latitudine 37°59'12" Nord; longitudine 012°00'54" Est;

U) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°01'00" Est;

T) latitudine 38°00'48" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

S) latitudine 38°00'54" Nord; longitudine 012°02'12" Est;

R) latitudine 38°00'00" Nord; longitudine 012°04'12" Est;

Q) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°04'12" Est;

P) latitudine 37°59'30" Nord; longitudine 012°03'48" Est;

nonché, nella stessa isola di Marettimo, il tratto compreso in via di massima tra la Punta Bassana, il faro a Sud di Punta Libeccio e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 2:

D') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°01'42" Est;

C') latitudine 37°56'54" Nord; longitudine 012°05'48" Est;

B') latitudine 37°56'24" Nord; longitudine 012°05'48" Est;

A') latitudine 37°56'00" Nord; longitudine 012°02'54" Est;

Z) latitudine 37°52'24" Nord; longitudine 012°01'24" Est;

F') latitudine 37°57'24" Nord; longitudine 012°03'00" Est;

nell'isola di Levanzo il tratto di mare compreso in via di massima tra Capo Grosso, lo scoglio Faraglione e l'isobata dei 50 metri e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

N') latitudine 38°01'07" Nord; longitudine 012°20'09" Est;

O') latitudine 38°01'28" Nord; longitudine 012°20'09" Est;

P') latitudine 38°00'42" Nord; longitudine 012°18'56" Est;

Q') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°18'32" Est;

R') latitudine 37°58'58" Nord; longitudine 012°19'56" Est;

S') latitudine 37°59'05" Nord; longitudine 012°19'56" Est;

nell'isola di Favignana il tratto di mare compreso in via di massima nel raggio di un chilometro intorno alla Punta Faraglione e delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e puntualmente indicati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

H') latitudine 37°57'08" Nord; longitudine 012°17'36" Est;

I') latitudine 37°58'04" Nord; longitudine 012°18'45" Est;

L') latitudine 37°57'01" Nord; longitudine 012°19'31" Est;

M') latitudine 37°56'48" Nord; longitudine 012°18'56" Est;

nell'isola di Formica l'area di mare compresa in via di massima all'interno di una linea spezzata posta a Nord, Est e Sud a circa un chilometro dalla costa, chiusa e ad Ovest da una linea retta posta a circa 300 metri dalla costa confinante con la zona *A* di riserva integrale di Maraone, e delimitata dalla congiungente i punti appresso elencati nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 3:

A") latitudine 37°59'52" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

B") latitudine 37°58'40" Nord; longitudine 012°25'20" Est;

V') latitudine 37°58'44" Nord; longitudine 012°26'23" Est;

U') latitudine 37°59'40" Nord; longitudine 012°26'23" Est.

In tali zone sono vietate:

*a)* le immersioni con apparecchi autorespiratori se non previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva;

*b)* la pesca subacquea;

*c)* qualsiasi altra forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore della riserva.

Sono consentite la balneazione, la fotografia subacquea in apnea nonché la navigazione oltre i 500 metri dalla costa.

L'ente gestore può consentire la navigazione, anche entro i 500 metri dalla costa ai natanti adibiti alla visita del pubblico, con personale debitamente autorizzato dall'ente stesso, nonché nei modi e nei periodi che dovranno essere previsti dal regolamento di cui al successivo art. 8.

Zona *C* di riserva parziale:

comprende il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro della riserva così come delimitato al precedente art. 2.

In tale zona sono consentite la pesca professionale, la pesca sportiva e le immersioni con apparecchi autorespiratori, previa autorizzazione dell'ente gestore della riserva e secondo quanto sarà previsto dal regolamento di cui all'art. 8 del presente decreto; è comunque vietata qualunque forma di pesca con reti da traino.

In tale zona saranno effettuati interventi di protezione e di incremento delle risorse ittiche, anche mediante eventuale immissione di strutture artificiali, da realizzarsi in aree opportunamente scelte sulla base di specifiche indagini scientifiche.

È fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino nonché alla tutela ed all'incremento delle risorse biologiche.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni ed i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al presente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979/82.

Art. 5.

La gestione della riserva marina «Isole Egadi» è affidata alla capitaneria di Porto di Trapani, in attesa che sia delegata con apposita convenzione, da stipularsi ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina di «Isole Egadi» si provvede mediante:

il contributo ordinario dello Stato da disporsi, con decreto del Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati:

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di centocinquanta milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché per la installazione delle boe che delimitano i confini della zona *A* della riserva.

La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché la irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Trapani.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro sessanta giorni dall'affidamento della riserva dall'ente delegato e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di Porto di Trapani.

Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà essere prevista l'istituzione di:

un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile ed alla regione siciliana.

Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere la promozione di approfondimenti, studi e ricerche specifiche al fine di realizzare un coordinamento con quanto previsto dalle leggi n. 98 del 6 maggio 1981 e n. 14 del 9 agosto 1988 della regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

p. *Il Ministro dell'ambiente*
ANGELINI

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

***Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992***
***Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 104***

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

I. MARETTIMO
P.ta Bombarda
P.ta Libeccio
Castello
M. Falcone
P.ta Troia
P.ta Bassana
P.ta Cortiglio
Marettimo

ALLEGATO 3

92A2303

DECRETO 27 dicembre 1991.

**Istituzione della riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 25, 26, 27, 28, 30 e 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, come modificata e integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella seduta del 10 maggio 1989;

Visto il parere della regione Calabria;

Visti i pareri dei comuni di Isola Capo Rizzuto e Crotone;

Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca applicata alla pesca marittima;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'istituzione della riserva naturale marina di «Capo Rizzuto»;

Visto il decreto in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2 Ministero ambiente, foglio n. 345, con cui al Sottosegretario per l'ambiente on. Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina denominata «Capo Rizzuto».

Art. 2.

La riserva naturale marina di cui al precedente art. 1, interessa l'area marina costiera antistante i territori limitrofi dei comuni di Isola Capo Rizzuto e Crotone, per tutto il tratto di mare ricompreso, in linea di massima, fino all'isobata dei 100 metri. Essa è delimitata, con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto con il numero 1, dalla congiungente i punti appresso indicati, comprendendo l'area marittima e i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

| | | | |
|---|---|---|---|
| punto | I | lat. 39°02.5 N | long. 017°09.2 E; |
| punto | A | lat. 39°04' N | long. 017°12.3 E; |
| punto | B | lat. 39°01.7 N | long. 017°13.6 E; |
| punto | C | lat. 38°58.7 N | long. 017°13.9 E; |
| punto | D | lat. 38°56.6 N | long. 017°12.5 E; |
| punto | E | lat. 38°52.4 N | long. 017°07.6 E; |
| punto | F | lat. 38°51.5 N | long. 017°02.9 E; |
| punto | G | lat. 38°54.1 N | long. 016°57.8 E; |
| punto | H | lat. 38°55.9 N | long. 016°59.6 E. |

Art. 3.

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 27, comma 3, lettere *b)* e *c)*, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nonché in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale marina di «Capo Rizzuto» in particolare persegue:

*a)* la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale marino e costiero presente nell'area, con particolare riferimento alla qualità delle acque, alle caratteristiche geomorfologiche, alla flora e alla fauna marine;

*b)* la realizzazione di programmi di studio e ricerca finalizzati alla conoscenza sistematica dell'area di che trattasi, anche al fine di eventuali modifiche o integrazioni della perimetrazione e della pianificazione dell'area protetta stabilita con il presente decreto, nonché allo scopo di definire un modello ottimale di gestione integrata dell'area medesima in funzione delle primarie finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;

*c)* la diffusione e la divulgazione delle conoscenze in materia di ecologia e biologia in relazione agli ambienti marini e costieri della riserva;

*d)* lo studio e la pianificazione di una razionale gestione delle risorse alieutiche nelle zone e secondo le modalità consentite per quanto previsto dal presente decreto, ai fini del raggiungimento della compatibilità delle attività di pesca con la primaria esigenza della conservazione della natura, prevedendo, quindi, in tale quadro di conoscenze sistematiche, anche interventi finalizzati al ripopolamento ittico della zona e delle zone limitrofe;

*e)* la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti; nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, per le attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici e di visita guidata, al determinazione della disciplina relativa dovrà prevedere specifiche facilitazioni per i mezzi di trasporto collettivo gestiti preferibilmente da cittadini residenti nei comuni di Isola Capo Rizzuto e Crotone.

Art. 4.

All'interno dell'area della riserva naturale marina «Capo Rizzuto», come individuata e delimitata al precedente art. 2, sono vietate le attività appresso indicate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 3 del presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone di riserva:

*a)* l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino, nonché l'escavazione e la raccolta di materiali inerti;

*b)* l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti, a eccezione degli attrezzi relativi alle attività di pesca consentite e secondo le modalità puntualmente indicate nel presente articolo.

In tutta l'area della riserva restano comunque in vigore gli eventuali ulteriori vincoli già previsti dalla vigente normativa.

All'interno dell'area della riserva sono individuate le zone appresso elencate con i rispettivi regimi di tutela:

Zone *A* di riserva integrale che oltre ai relativi territori appartenenti al demanio marittimo, comprendono:

il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati e indicati nella cartografia allegata sotto il numero 1 al presente decreto:

punto L lat. 39°01.1 N long. 017°12.2 E;

punto M lat. 39°00.8 N long. 017°12.9 E;

punto N lat. 38°59.4 N long. 017°10.7 E;

punto O lat. 38°59.9 N long. 017°10.5 E;

nonché il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso indicati riportati puntualmente nella cartografia allegata al presente decreto sotto il numero 1:

punto T lat. 38°58.4 N long. 017°09.9 E;

punto P lat. 38°58.6 N long. 017°10.9 E;

punto Q lat. 38°57.3 N long. 017°11.3 E;

punto R lat. 38°56.4 N long. 017°10.1 E;

punto S lat. 38°56.8 N long. 017°09.6 E.

In tali zone sono vietati:

*a)* la navigazione, l'accesso e la sosta di navi e natanti di qualsiasi tipo, a eccezione di quelli debitamente autorizzati dall'ente gestore per motivi di servizio nonché per eventuali attività di ricerca scientifica e di visita guidata, previamente autorizzate dallo stesso ente gestore e secondo le modalità che saranno disciplinate dal regolamento di cui al successivo art. 8;

*b)* l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni geologiche minerali;

*c)* la pesca sia sportiva che professionale con qualunque mezzo esercitata;

*d)* l'immersione con o senza apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate per scopo di studio;

*e)* la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;

*f)* le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbative alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Zona *B* di riserva generale, che comprende il residuo tratto di mare ricompreso all'interno del perimetro della riserva come delimitato dal precedente art. 2 e le aree demaniali marittime ivi ricadenti.

In tale zona è vietato:

*a)* asportare e danneggiare le formazioni geologiche e minerali;

*b)* effettuare immersioni con apparecchi autorespiratori senza l'autorizzazione dell'ente di gestione;

*c)* esercitare qualsiasi forma di pesca sportiva o professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente di gestione della riserva a eccezione della pesca sportiva effettuata con la lenza da fermo e/o da traino;

*d)* immettere specie estranee;

*e)* esercitare la caccia, la cattura, la raccolta, danneggiare e, in genere, svolgere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali;

*f)* compiere attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbative alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

I confini della riserva, relativamente alle zone A, saranno indicati, a terra, da apposite tabelle, e, in mare, da boe e gavitelli. La zona B sarà delimitata a terra con segnali indicatori dei suoi limiti estremi mentre i limiti a mare saranno segnalati sulle pubblicazioni nautiche a cura dell'Istituto idrografico della Marina.

*Aree territoriali costiere del demanio marittimo.*

All'interno di tali aree, che saranno delimitate con apposita tabellazione a cura della competente capitaneria di porto di Crotone, sono vietate le seguenti attività:

l'apertura e la coltivazione di cave, nonché qualsiasi attività di escavazione e di asportazione di materiali;

l'accesso e la circolazione di veicoli a motore fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività di gestione e vigilanza;

l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compresi l'introduzione e l'addestramento dei cani, nonché la raccolta e la distruzione di nova e nidi e l'immissione di specie estranee;

il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento a esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree e arbustive residue;

l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l'esercizio della pesca, ad eccezione delle attività consentite da esercitarsi nella zona *B* di riserva generale;

la modifica del regime delle acque, a eccezione degli interventi destinati alla riscostituzione di ambienti umidi.

Nelle stesse zone è altresì vietato:

manomettere e alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali e aprire nuove piste di penetrazione;

effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazioni finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con le finalità istitutive della riserva naturale marina;

accendere fuochi;

installare e effettuare attività di campeggio;

apporre segnaletica pubblicitaria;

introdurre specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

manomettere la copertura arborea o arbustiva presente.

Con il regolamento di cui al successivo art. 8, verranno inoltre stabilite le modalità di accesso e fruizione regolamentata all'interno delle predette zone territoriali costiere appartenenti al demanio marittimo.

È fatta salva la facoltà dell'ente di gestione della riserva di prevedere, in luoghi e per periodi determinati, limiti più restrittivi volti alla conservazione dell'ambiente naturale marino e costiero e delle sue singole componenti biotiche, nonché alla tutela e all'incremento delle risorse biologiche.

Il rilascio delle concessioni per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo marino e delle aree demaniali marittime ricadenti all'interno della perimetrazione della riserva di Capo Rizzuto, nonché l'esercizio delle stesse, ove già assentite, devono essere autorizzati con provvedimento da emanarsi d'intesa tra i Ministeri dell'ambiente, della marina mercantile e dell'industria sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Il regolamento di cui al successivo art. 8 prevederà le condizioni e i limiti di eventuali deroghe ai divieti di cui al pesente articolo, strettamente compatibili con il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. Sono fatti salvi gli eventuali, ulteriori vincoli risultanti dal piano generale di cui all'art. 1 della legge n. 979/1982.

Art. 5.

La gestione della riserva marina «Capo Rizzuto» è affidata provvisoriamente all'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile che si avvale, a tal fine, della competente capitaneria di porto di Crotone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come modificato dall'art. 2, comma 11, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dalla gestione della riserva marina di «Capo Rizzuto» si provvede mediante:

il contributo ordinario dello Stato da disporsi, con decreto del Ministro della marina mercantile, a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile;

gli eventuali contributi di enti o di privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Nella prima applicazione del presente decreto è disposta l'erogazione di un contributo straordinario di 300 milioni di lire per le spese di primo avviamento e di vigilanza, nonché per l'installazione delle boe che delimitano i confini delle zone *A* della riserva.

La relativa spesa graverà a carico del cap. 2556 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 7.

La vigilanza sulla riserva, il perseguimento delle eventuali violazioni alle norme del presente decreto, nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alla capitaneria di porto di Crotone.

Art. 8.

Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione della riserva sarà approvato ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dall'affidamento della gestione della riserva all'ente delegato e, comunque, non oltre centoottanta giorni dall'affidamento della gestione provvisoria alla capitaneria di porto di Crotone. Nel regolamento di organizzazione, qualunque sia la forma di gestione attuata, dovrà essere prevista l'istituzione di:

un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva;

un collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza contabile ed amministrativa.

In entrambi i due succitati organismi dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza ai Ministeri dell'ambiente e della marina mercantile ed alla regione Calabria.

Il regolamento di gestione della riserva dovrà inoltre prevedere un specifico coordinamento gestionale che sia in relazione funzionale con gli ambiti di tutela ambientale prospicienti o comunque confinanti con la riserva medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

p. *Il Ministro dell'ambiente*
ANGELINI

*Il Ministro della marina mercantile*
FACCHIANO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1992*
*Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 103*

ALLEGATO 1

92A2304

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 1992.

**Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria nazionale dello Scudetto - manifestazione 1992.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della Lotteria nazionale dello Scudetto - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria nazionale dello Scudetto - manifestazione 1992, abbinata al campionato di calcio di serie A 1991-92 avrà inizio il 18 marzo 1992 e si concluderà il 24 maggio 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di Lit. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Vercelli, alle ore 16 presso l'ex chiesa di Santa Chiara, corso Libertà, 300, il giorno 24 maggio 1992.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 maggio 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con le 18 squadre partecipanti al campionato di calcio di serie A 1991-92.

Ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria i biglietti abbinati seguiranno la classifica finale del campionato di calcio di serie A 1991-92 comunicata ufficialmente dalla Lega nazionale professionisti Federazione italiana gioco calcio al termine delle gare dell'ultima giornata di campionato.

Nel caso di effettuazione di uno spareggio per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia 1991-92 l'assegnazione del primo premio verrà effettuata sulla base di detto spareggio. Per l'assegnazione degli altri premi, in caso di parità di punti nella classifica finale tra più squadre, verrà preferita la squadra che abbia ottenuto la migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite nell'intero campionato e, nel caso di ulteriore parità, la squadra con il maggior numero di reti segnate nell'intero campionato. Qualora si determinasse ancora una situazione di parità, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle squadre in situazione di parità verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle squadre in questione.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di squadre atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle squadre partecipanti al campionato di calcio di serie A 1991-92 tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 3 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria nazionale dello Scudetto - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 19 maggio 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 16 del giorno 24 maggio 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Vercelli per le ore 20 di giovedì 21 maggio 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992*
*Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 279*

92A2337

DECRETO 11 maggio 1992.

**Approvazione del modello di riassunto riepilogativo dei ruoli sul quale il competente intendente di finanza deve apporre il visto di esecutorietà.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 , recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 15, comma 4, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 — che ha sostituito integralmente l'art. 23 del predetto decreto presidenziale n. 602 del 1973 — relativo al visto di esecutorietà che deve essere apposto dal competente intendente di finanza sui ruoli da affidare in esazione al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici;

Considerato che il menzionato art. 23, nella sua nuova formulazione, stabilisce che il predetto visto intendentizio di esecutorietà deve essere apposto sul riassunto riepilogativo dei ruoli redatto su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuto che in detto riassunto riepilogativo debbono essere compresi ruoli emessi da uno stesso ente impositore, da affidare in esazione ad un medesimo concessionario;

Visto il parere emesso in data 30 marzo 1992 dalla commissione consultiva ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

È approvato l'allegato modello di riassunto riepilogativo dei ruoli sul quale il competente intendente di finanza deve apporre il visto di esecutorietà ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1992

*Il Ministro:* FORMICA

# RIEPILOGO DEI RUOLI

( ART. 23 D.P.R. N. 602 DEL 29/09/73 )

| COD. INTEN. | ANNO | EM. | NUMERO PROGRESS. |
|---|---|---|---|
| | | | |

ENTE IMPOSITORE :
PROVINCIA :
CONCESSIONE :
TIPO RISCOSSIONE :
EMISSIONE :
SCADENZA 1° RATA :

| PROGR. | PR. | COM. | DESCRIZIONE COMUNE | RATE | NUMERO RUOLO | SPECIE RUOLO * | NUMERO ARTICOLI | CARICO | COMPENSO | DESCRIZIONE IMPOSTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI | | | | | SPECIE RUOLO * 1 = PRINCIPALE - 2 = SUPPLETIVO - 3 = STRAORDINARIO - 4 = SPECIALE - 5 = ART. 68 D.P.R. 43/88 |

SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ELENCO E'

COSTITUITO DA N. ____________ RUOLI.

______________ LI ________ 19 ___

IL ______________________________.

L'INTENDENTE DI FINANZA DI ____________________

VISTI I SOPRAELENCATI RUOLI LI APPROVA E LI RENDE ESECUTORI A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
ORDINA IN CONSEGUENZA AI CONTRIBUENTI IN ESSI NOTATI DI PAGARE AL CONCESSIONARIO NEL TERMINE E NELLE RATE STABILITE DALLA LEGGE, LE QUOTE RISPETTIVAMENTE LORO ASSEGNATE, SOTTO PENA DI ESSERE ASSOGGETTATI, IN DIFETTO DI PAGAMENTO, AGLI INTERESSI DI MORA ED AGLI ATTI ESECUTIVI COMMINATI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN VIGORE. DETERMINA IL CARICO DEL CONCESSIONARIO QUALE RISULTA DAL RIPARTO DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE.
QUALORA TRATTASI DI TRIBUTI COMUNALI O PROVINCIALI, TRASMETTE I PRESENTI RUOLI AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI INDICATI AFFINCHE' PROVVEDANO PER IL DEPOSITO, LA PUBBLICAZIONE E LA SUCCESSIVA CONSEGNA AL CONCESSIONARIO.

______________ LI ________ 19 _____

L'INTENDENTE DI FINANZA

92A2358

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1992.

**Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988 relativamente alla scadenza del 26 aprile 1992.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50%, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 20 aprile 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 26 aprile 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 570419/66-AU-158 del 9 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 6 aprile 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 aprile 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 26 aprile 1992, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 126.253.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1992, è di L. 1.535,05 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 126.253.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 26 aprile 1988, sono i seguenti:

L. 16.473.397.150 relativamente alla quarta cedola d'interesse, di scadenza 26 aprile 1992, comprensive di L. 14.414.222.150 per interessi netti e di L. 2.059.175.000 per ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759;

L. 193.804.667.650 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 26 aprile 1992.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 (interessi netti e ritenuta fiscale) e 9537 (capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992*
*Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 375*

**92A2336**

---

DECRETO 13 maggio 1992.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 26 maggio 1992, di durata quinquennale, per l'importo di 750 milioni di ECU.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma

dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 10,50% annuo lordo e al prezzo fisso di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 26 maggio 1992 e scadenza il 26 maggio 1997.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

| | |
|---|---|
| 0,6242 | marco tedesco |
| 1,332 | franco francese |
| 0,08784 | lira sterlina |
| 151,8 | lire italiane |
| 0,2198 | fiorino olandese |
| 3,301 | franchi belgi |
| 6,885 | pesetas spagnole |
| 0,130 | franco lussemburghese |
| 0,1976 | corona danese |
| 0,008552 | sterlina irlandese |
| 1,440 | dracma greca |
| 1,393 | escudo portoghese |

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

*b)* dalle imposte sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel. Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A. Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,50 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione deve essere di un importo minimo di 5 centesimi oppure di un multiplo di detta cifra: eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso; in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento dei titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 21 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata a partire dal valore del «diritto di sottoscrizione» più elevato fino ad esaurimento dell'importo offerto.

Il prezzo di aggiudicazione dei certificati verrà determinato con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 26 maggio 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 26 maggio 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 21 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 22 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà due quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

I certificati verranno rimborsati alla pari il 26 maggio 1997. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 10,50% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 26 maggio di ciascun anno a partire dal 1993 e sino al 1997. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 26 maggio di ciascun anno dal 1993 al 1997.

Nel caso in cui non siano disponibili le suddette quotazioni a causa di chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata la più recente media disponibile, rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dall'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1993 al 1997, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992*
*Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 214*

92A2324

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1992.

**Autorizzazione alla Siat vita S.p.a., in Genova, ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nel ramo vita VI.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1988 con il quale la Siat vita S.p.a., con sede in Genova, è stata autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la domanda in data 31 maggio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la Siat vita S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa al ramo VI, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220242 del 27 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

La Siat vita S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

*Il Ministro:* BODRATO

92A2326

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Villa Pamphili, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Residence Villa Pamphili quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Residence Villa Pamphili ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 31 gennaio 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Residence Villa Pamphili, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2338

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Profing, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 febbraio 1981 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Profing quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Profing ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 31 gennaio 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Profing, con sede legale in Desio ed effettiva in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2339

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acoi, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Acoi quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Acoi ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 31 gennaio 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Acoi, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2340

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia S. Anna, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Baia S. Anna quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Baia S. Anna ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 18 marzo 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia S. Anna, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2341

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Valmar, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 giugno 1981 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Valmar quale società collegata con la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Valmar ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 18 marzo 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Valmar con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2342

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 settembre 1980 con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Genghini;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1991 con il quale è autorizzata la presentazione del concordato proposto dalla S.p.a. Genghini ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Roma in data 23 gennaio 1992 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Ritenuto necessario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio decreto;

Decreta:

*Articolo unico*

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Genghini, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2343

DECRETO 13 maggio 1992.

**Assoggettamento della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, in Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 20 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195

Vista la sentenza in data 14 aprile 1992 con la quale il tribunale di Cagliari ha dichiarato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della normativa sopraindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95.

È nominato commissario il dott. Dondena Alberto, nato a Milano l'8 giugno 1922.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2344

DECRETO 13 maggio 1992.

**Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Solmec, in Cagliari.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 9 marzo 1987 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Solmec, con sede in Cagliari, quale società collegata con S.a.s. Pianelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1991 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma di liquidazione predisposto per la S.r.l. Solmec dal commissario prof. Mario Boidi;

Visto il proprio provvedimento in data 25 luglio 1991 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Cagliari il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla citata società;

Vista l'istanza in data 19 marzo 1992 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Solmec;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, punto 4 L.F., è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento.

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Solmec, con sede in Cagliari, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Mario Boidi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.r.l. Solmec all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del

competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale per le società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2345

DECRETO 13 maggio 1992.

**Assoggettamento della S.a.s. Filatura Daniela Di Pietro Rinolfi & C., in Massazza, alla procedura di amministrazione straordinaria, e nomina del commissario.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 17 marzo 1992 con cui il tribunale di Biella ha accertato lo stato di insolvenza della S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi & C., con sede in Massazza (Vercelli), strada statale 230, n. 3, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Filatura Bertrand ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1990, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filati Bertrand, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Rilevato che in relazione al disposto degli articoli 1 e 3 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, debba darsi luogo all'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi & C.

Rilevata altresì l'opportunità di autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi & C., con sede in Massazza (Vercelli), strada statale 230, n. 3, collegata alla S.p.a. Filati Bertrand, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino l'8 agosto 1925.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

92A2346

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 aprile 1992.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gueudalina», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Considerato che dalle risultanze della ispezione ordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano nei confronti della società cooperativa edilizia «Guendalina», con sede in Milano, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste per l'adozione dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile;

Preso atto che il sodalizio non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci per oltre un biennio;

Considerato che il numero dei soci è sceso al di sotto del minimo legale da oltre un anno;

Tenuto conto che il comitato centrale per le cooperative ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Guendalina», con sede in Milano, costituita in data 14 marzo 1978 per rogito notaio dott. Roncoroni Alberto di Milano, reg. soc. n. 183189, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Alberto Vaccari, nato a Lodi (Milano) il 9 febbraio 1937 e residente in Lodi, via Marsala, 44, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 7 aprile 1992

*Il Ministro:* MARINI

92A2306

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 maggio 1992.

**Rettifica al decreto ministeriale 29 luglio 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Brescia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 29 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Brescia;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1987, 6 settembre 1988, 13 gennaio 1989, 2 marzo 1990 e 3 ottobre 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1988, del 22 settembre 1988, del 24 gennaio 1989, del 22 marzo 1990 e del 15 ottobre 1990 con i quali il predetto elenco venne rettificato ed integrato;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano decreta la cancellazione dall'elenco in questione di un ente beneficiale erroneamente inserito nell'elenco stesso;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

È conferita efficacia civile al provvedimento col quale il vescovo diocesano decreta la cancellazione dall'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nella diocesi di Brescia, del seguente beneficio contraddistinto dal numero d'ordine 624:

comune di Ome, abitanti della contrada Cerezzata, con sede in 25050 Ome (Brescia).

Roma, 8 maggio 1992

*Il Ministro:* SCOTTI

92A2305

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 aprile 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lacedonia in provincia di Avellino.** (Ordinanza n. 2257/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1992, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile è necessario fare ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 25 settembre 1990 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità lungo il costone roccioso Rupi, nel comune di Lacedonia;

Vista la nota n. 40431/S.1A datata 22 febbraio 1992 della prefettura di Avellino con la quale, nel rappresentare lo stato di disagio delle famiglie sgomberate dalle proprie

abitazioni situate sulle sommità del costone tufaceo in località Rupi, si segnala l'aggravarsi dello stato di pericolosità per il centro abitato del comune di Lacedonia;

Vista la nota n. 1091 datata 21 febbraio 1992 con la quale il comune di Lacedonia trasmette un progetto generale di risanamento del costone Rupi per un importo globale di L. 16.179.368.022;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso alla eliminazione del più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni e integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di Lacedonia è autorizzato all'esecuzione delle attività e delle opere più urgenti tese all'eliminazione del più immediato pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante nel costone tufaceo in località Rupi.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di Lacedonia la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo è posto a carico della residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Lacedonia oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 novembre 1986, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e per la sua attuazione il comune di Lacedonia, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguato e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori in corso d'opera. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2351

---

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Piancastagnaio in provincia di Siena.** (Ordinanza n. 2267/FPC).

## IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente la utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, sono esaurite e che, pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici, che si appalesa improcrastinabile, è necessario fare ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 21 luglio 1989 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente sul versante S-O dell'abitato urbano ed in particolare sulla stabilità del palazzo Burbon del Monte;

Vista la nota del 14 novembre 1990 del comune di Piancastagnaio con la quale si trasmette un progetto generale di risanamento dell'area, per un importo di L. 6.000.000.000;

Vista la nota del 17 febbraio 1992 del comune di Piancastagnaio con la quale, oltre a rappresentare l'aggravarsi del movimento franoso, si trasmette un progetto stralcio di L. 2.000.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa nella frazione Montalto è assegnata al comune di Piancastagnaio la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni, nonché della residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Piancastagnaio, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Piancastagnaio potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed un importo adeguato, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2350

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serra Pedace in provincia di Cosenza.** (Ordinanza n. 2268/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 18 febbraio 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente in località fosso Timpa e nell'area urbanizzata del comune di Serra Pedace;

Vista la nota n. 759 dell'8 aprile 1992 del comune di Serra Pedace con la quale, oltre a rappresentare lo stato di pericolosità per l'abitato, si trasmette una richiesta di

finanziamento pari a L. 7.600.000.000 comprensivo di un primo lotto pari a L. 1.000.000.000 per interventi urgenti tesi all'eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Serra Pedace la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Serra Pedace, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Serra Pedace potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2349

ORDINANZA 12 maggio 1992.

**Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Scaletta Zanclea in provincia di Messina.** (Ordinanza n. 2269 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo eseguito il 17 aprile 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente in località Salita e Scaletta Superiore nel comune di Scaletta Zanclea;

Vista la nota n. 47/92 del 24 aprile 1992 del comune di Scaletta Zanclea con la quale si richiede un finanziamento di L. 3.900.000.000 articolato in tre lotti di lire 1.300.000.000, per l'eliminazione dello stato di pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo sollecito intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente finanziando i primi due lotti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata alla prefettura di Messina la somma di L. 2.600.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

La prefettura di Messina, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente ed indifferibile e, per la sua attuazione, la prefettura di Messina potrà avvalersi dell'ufficio del genio civile di Messina e procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria ed importo adeguati, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1992

*Il Ministro:* CAPRIA

92A2348

# DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

**Autorizzazione al finanziamento degli interventi nel settore trasporti nei territori meridionali.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, che disciplina il rifinanziamento degli interventi nei territori del Mezzogiorno;

Visto l'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, in materia di interventi diretti all'ammodernamento e alla realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente;

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante disposizioni in materia di investimenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, concernente il progetto per l'utilizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa nell'ambito delle aree urbane considerate prioritarie (Napoli-Salerno, Bari, Messina, Palermo, Catania e Cagliari) e l'iniziativa relativa alla realizzazione del collegamento ferroviario Palermo-Punta Raisi, nonché la relativa proposta di finanziamento per l'importo complessivo di lire 1.280 miliardi;

Delibera:

1. Nel quadro delle risorse programmabili ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 1992 n. 237, è autorizzata l'utilizzazione dell'importo di 1.200 miliardi di lire per la realizzazione del progetto strategico di interesse nazionale di infrastrutturazione nel settore dell'utilizzo di sistemi di trasporto rapido di massa nelle aree prioritarie di Napoli-Salerno, Bari, Messina Catania, Palermo e Cagliari.

Gli enti locali interessati agli interventi da realizzare nelle suddette aree metropolitane devono presentare i relativi piani secondo le procedure che verranno stabilite dal CIPET nell'ambito delle direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Per il finanziamento dei predetti interventi si applicano le procedure previste dal richiamato decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237.

2. A valere sulle disponibilità destinate dalla legge n. 64/86 all'intervento straordinario nel Mezzogiorno e con le procedure dalla medesima normativa previste, è autorizzato il finanziamento di 80 miliardi di lire per la realizzazione del collegamento ferroviario Palermo-Punta Raisi, nell'ambito del piano generale di ammodernamento dei collegamenti ferroviari fra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente, previsto dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Roma, 31 marzo 1992

*Il Presidente delegato:* CIRINO POMICINO

92A2308

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1992.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1672, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 22 dello statuto dell'Università degli studi di Brescia, è modificato come segue:

Art. 22. — Gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

*Insegnamenti fondamentali:*

diritto commerciale (biennale);
diritto del lavoro;
economia e politica agraria;
economia politica (biennale);
geografia economica (biennale);
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
lingua francese o spagnola (triennale);
lingua inglese o tedesca (triennale);
matematica finanziaria (biennale);
matematica generale;
merceologia;
politica economica e finanziaria;
ragioneria generale ed applicata (biennale);
scienza delle finanze e diritto finanziario;
statistica (biennale);
storia economica;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;

*Insegnamenti complementari:*

agricoltura e sviluppo economico;
amministrazione del personale e analisi delle mansioni;
analisi dei costi;
analisi economica;
calcolo automatico;
calcolo delle probabilità;
contabilità di Stato e degli enti pubblici;
contabilità nazionale;
demografia;
dinamica economica;
diritto agrario;
diritto amministrativo;
diritto bancario;
diritto commerciale europeo;
diritto del commercio internazionale;
diritto del mercato finanziario;
diritto della previdenza sociale;
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'assetto territoriale;
diritto delle Comunità europee;
diritto e tecnica dell'impresa cooperativa;
diritto fallimentare;
diritto industriale;
diritto internazionale;
diritto penale commerciale;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sindacale;
diritto tributario;
econometria;
economia applicata;
economia aziendale;
economia degli intermediari finanziari;
economia degli istituti speciali di credito;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia del benessere;
economia del rischio e delle assicurazioni;
economia dell'ambiente;

economia del turismo;
economia delle Comunità auropee;
economia della distribuzione commerciale;
economia delle aziende di assicurazione e di previdenza;
economia e finanza delle imprese pubbliche;
economia delle fondi di energia;
economia delle aziende pubbliche;
economia della istruzione e della ricerca scientifica;
economia di mercato dei prodotti agricoli;
economia dei settori di aziende industriali;
economia e direzione aziendale;
economia e gestione delle imprese transnazionali;
economia e politica dei trasporti;
economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e tecnica del credito mobiliare;
economia internazionale;
economia matematica;
economia monetaria e creditizia;
economia montana e forestale;
economia politica (III);
economia pubblica;
economia regionale;
economia sanitaria;
economia urbanistica;
finanza aziendale;
finanza degli enti locali;
finanziamenti d'azienda;
funzioni di produzione;
geografia applicata;
geografia regionale;
geografia politica ed economica;
geografia sociale;
geografia urbana e territoriale;
istituzioni di lingua francese;
istituzioni di statistica economica;
lingua cinese;
lingua giapponese;
lingua portoghese;
lingua russa;
tecnica e politiche di vendita;
matematica economica;
modelli matematica;
organizzazione aziendale;
organizzazione e pianificazione del territorio;
tecnica di borsa;
politica economica e finanziaria (II);
politiche aziendali;
principi e tecniche delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche;
problemi dello sviluppo economico;
programmazione e controllo;
programmazione e pianificazioni aziendale;
programmazione economica;
psicologia applicata;
ragioneria pubblica;
relazioni industriali;
ricerca operativa;
sistemi di informazione e di controllo;
sistemi economici comparati;
sociologia;
sociologia dell'amministrazione;
sociologia economica;
sociologia industriale e del lavoro;
statistica aziendale;
statistica economica;
statistica metodologica;
storia contemporanea;
storia del pensiero economico italiano;
storia della banca;
storia della regioneria;
storia delle dottrine economiche;
storia dell'industria;
storia economica moderna;
tecnica degli scambi e cambi con l'estero;
tecnica del commercio internazionale;
tecnica delle revisioni d'azienda;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecniche del mercato mobiliare;
tecnica industriale e commerciale (II);
tecnica professionale;
tecnologia dei cicli produttivi;
teoria dei campioni;
processi stocastici;
teoria della crescita economica;
teoria delle decisioni;
economia monetaria internazionale.

Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna, un esame scritto ed un esame orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti come complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un tema scelto con l'approvazione del professore ufficiale della materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 29 gennaio 1992

*Il rettore:* PRETI

92A2309

# CIRCOLARI

## MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

CIRCOLARE 10 aprile 1992, n. 5272.

**Gestione del Fondo per il volontariato istituito dall'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d*).**

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale del volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità a tutte le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera *d*), l'Osservatorio nazionale del volontariato ha approvato all'unanimità, nella seduta del 6 marzo c.a. il presente regolamento.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d*) con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12 esige che l'Osservatorio approvi — utilizzando parzialmente lo stanziamento di lire 2 miliardi previsto anche per il funzionamento dell'Osservatorio — il finanziamento di «progetti sperimentali» elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6, per far fronte ad «emergenze sociali» e per favorire «l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate».

Ciò esige, da una parte, l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolata delle definizioni di «progetto sperimentale» e di «metodologie particolarmente avanzate».

*A*) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI.

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le organizzazioni di volontariato che, alla data del 30 settembre 1992 siano regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso art. 6.

In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato internazionale che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, concernente la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266, e le cooperative in quanto la disciplina della loro attività ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

*B*) CRITERI DEFINITORI DI CARATTERE SPERIMENTALE, EMERGENZA SOCIALE, METODOLOGIA DI INTERVENTO AVANZATA

Sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato:

1) Per *progetto sperimentale* si intende un progetto di intervento effettivo, realizzato con l'obiettivo di provare e verificare un insieme di risultati che si intendono conseguire. Se ne deduce che il progetto dovrà contenere l'elencazione puntuale degli specifici risultati attesi.

2) Per *emergenza sociale* si intende *un cambiamento visibile* e dimostrato di un problema sociale, sia in termini qualitativi (aggiornamento) che quantitativi (incremento dell'incidenza).

3) Per *metodologia di intervento particolarmente avanzata* si intende il carattere innovativo della metodologia rispetto all'esistente che può esplicarsi in due modalità: alternatività oppure maggiore sofisticazione qualitativa.

*C*) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CONTENUTO DEI PROGETTI.

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui al punto *A*) dovranno far pervenire le istanze di contributo *entro il 15 ottobre 1992* e dovranno attenersi ai criteri sottoindicati, seguendo lo schema allegato al presente regolamento (allegato 1). Esse dovranno procedere a:

1) *Identificare la propria associazione* mediante una descrizione dei requisiti formali utili all'individuazione del proponente (nome dell'associazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza, ecc.), con l'eventuale indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto di associazioni e gruppi di volontariato, operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente.

2) *Descrivere il progetto:*

2.1) Qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia avanzata occorre descrivere insieme ai contenuti le modalità di svolgimento e/o le caratteristiche peculiari della metodologia di intervento.

2.2) Qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale, dovranno essere indicate le motivazioni in virtù delle quali possa essere identificata la sussistenza dell'emergenza o dovrà essere descritta l'innovatività della metodologia che si intende adottare.

2.3) Dovranno essere indicati i risultati che si intendono raggiungere. La descrizione dovrà pertanto comprendere:

oltre gli obiettivi che si intendono conseguire, anche le ragioni per cui sussiste l'attesa di tali risultati:

gli elementi di successo osservabili;

i parametri di valutazione dei risultati.

2.4) Dovrà essere identificato il gruppo di intervento, con l'indicazione e la qualifica professionale del capo progetto, l'indicazione dei componenti e le modalità di partecipazione, nonché i tempi di lavoro dedicati all'intervento.

2.5) Occorre rivolgere particolare attenzione alla descrizione del piano economico. In esso dovranno, in particolare, essere indicati:

le spese per materiali e/o strumenti indispensabili per il progetto, esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione volontaria o riguardanti l'attività volontaria;

gli eventuali finanziamenti concomitanti o collaterali: (soggetti addizionali di finanziamento; per quali segmenti dell'intervento; l'entità dei finanziamenti addizionali).

*D)* PARERE DELLE REGIONI O DEGLI ENTI LOCALI.

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio è realizzato con la collaborazione ed il sostegno di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

*E)* INFORMATIVA INTERMEDIA E FINALE.

È infine necessario che i soggetti proponenti redigano un rapporto «in progress» entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del finanziamento ed un rapporto finale contenente una rendicontazione dei risultati.

*Il Ministro:* JERVOLINO RUSSO

ALLEGATO 1

*Alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale del volontariato* - Via Barberini, 47 - 00187 ROMA

OGGETTO: Domanda di contributo per il 1992 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto..............................................
rappresentante legale della..............................................
con sede legale nel comune di..............................................
(provincia di ..............................), indirizzo..............................
c.a.p. .................... telefono n. .................... avente natura giuridica di:

associazione con personalità giuridica .............................. ☐
associazione priva di personalità giuridica .............................. ☐
altro tipo di organizzazione (specificare) .............................. ☐

che opera *senza scopo di lucro anche indiretto* attraverso le seguenti attività:

*a)* ..............................................

*b)* ..............................................

*c)* ..............................................

*d)* ..............................................

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di un contributo di lire .................... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le spese per le quali il contributo è richiesto non sono coperte da altri finanziamenti e contributi dello Stato, della regione, di enti pubblici e locali.
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Allega alla domanda:

atto costitutivo con eventuali modificazioni;

statuto o accordo con eventuali modificazioni;

attuale composizione dell'organo rappresentativo;

certificati penale e dei carichi pendenti (in originale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1991;

bilancio preventivo 1992;

documento attestante l'iscrizione al registro regionale della regione dove ha sede l'organizzazione;

preventivi di spesa relativi al progetto per il quale si chiede il contributo.

Data, ....................

Firma
(autenticata da pubblico ufficiale)
..............................

*Destinatari dell'intervento.*

Specificare l'ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell'intervento:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:

qual'è la situazione preesistente al 30 giugno 1992;

gli eventuali utenti alla stessa data;

ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l'importanza dell'intervento che si intende attuare:
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

*Gestione del progetto.*

Per il funzionamento e/o la gestione dell'intervento è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altre realtà associative diverse dall'organismo richiedente e/o operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente?

Se si, specificare il rapporto di collaborazione con ....................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

*Eventuali collegamenti con:*

☐ piani regionali..............................................................

☐ piani sub-regionali socio-assistenziali..............................................................

*Risorse:*

Di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto).

..............................................................

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo?

..............................................................

Vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (centri, spazi, attrezzature)..............................................................

*Tempi di realizzazione del progetto.*

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando l'obiettivo che si intende raggiungere entro l'anno di contribuzione previsto (31 dicembre 1992):

..............................................................

*Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nel regolamento:*

..............................................................

92A2310

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Elenco delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, con indicazione dei relativi uffici in Italia, se esistenti, ai quali si applicano le disposizioni della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni stesse (New York, 21 novembre 1947).**

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 22 novembre 1985, relativo all'adesione dell'Italia alla convenzione sopra indicata (autorizzazione disposta con legge 24 luglio 1951, n. 1740, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 5 marzo 1952), il Ministero degli affari esteri ricapitola qui di seguito la lista delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, con indicazione dei relativi uffici in Italia, se esistenti, ai quali si applicano le disposizioni della convenzione, conformemente a quanto comunicato al Segretario Generale ai sensi della sezione 43.

I) Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

ufficio di corrispondenza per l'Italia a Roma;
centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico a Torino.

II) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO):

sede centrale a Roma;
programma alimentare mondiale (PAM) a Roma;
consiglio alimentare mondiale (CAM) a Roma.

III) Organizzazione dell'azione civile internazionale (ICAO):

*nessun ufficio in Italia.*

IV) Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):

ufficio di collegamento dell'Unesco a Venezia;
centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei monumenti (ICCROM) a Roma.

V) Fondo monetario internazionale (FMI):

*nessun ufficio in Italia.*

VI) Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRD):

*nessun ufficio in Italia.*

VII) Organizzazione mondiale della sanità (OMS):

*nessun ufficio in Italia.*

VIII) Unione postale universale (UPU):

*nessun ufficio in Italia.*

IX) Unione internazionale delle comunicazioni (UIT):

*nessun ufficio in Italia.*

X) Organizzazione metereologica mondiale (OMM):

*nessun ufficio in Italia.*

XI) Organizzazione marittima internazionale (IMO):

*nessun ufficio in Italia.*

XII) Società finanziaria internazionale (IFC):

*nessun ufficio in Italia.*

XIII) Associazione internazionale per lo sviluppo (AID):

*nessun ufficio in Italia.*

XIV) Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI):

*nessun ufficio in Italia.*

XV) Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD):

sede centrale a Roma.

XVI) Organizzazione internazionale per lo sviluppo industriale (UNIDO):

ufficio per l'Italia con sede a Milano;
centro internazionale per l'ingegneria genetica e biotecnologica (ICGEB) a Trieste;
centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS) a Trieste.

92A2329

### Rilascio di exequatur

In data 27 marzo 1992 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Emilio Rodolfo Chaves, console generale della Repubblica del Paraguay a Genova;

H. G. A. Elink Schuurman, console generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano;

Constantin Catsambis, console della Repubblica ellenica a Genova;

Hans Jakup Peter Kristian Frits Kass, console generale del Regno di Danimarca a Milano;

Fredj Gdoura, console generale della Repubblica di Tunisia a Roma;

Abderrazek Mansour, console generale della Repubblica di Tunisia a Palermo;

Evelyn Yanira Novoa Rodriguez, console generale della Repubblica di El Salvador a Milano;

Carlos Enrique Rangel, console generale della Repubblica del Panama a Venezia;

Oscar Reyes Rentana Márquez-Padilla, console generale degli Stati Uniti Messicani a Milano.

**92A2312**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

2) Area della provincia di Potenza. — Costruzione del nuovo itinerario stradale strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

3) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

4) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

6) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

7) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 agosto 1982;
proroga dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

8) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 agosto 1982;
proroga dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area della provincia di Potenza. Costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio; lavoratori disponibili dal 19 ottobre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 2 novembre 1985;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

2) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 6 novembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

3) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale, strada statale n. 93 Melfi-Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

primo decreto ministeriale 18 agosto 1987;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

4) Area di Ragusa. — Aziende appaltatrici dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC nell'area di Ragusa; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data:

primo decreto ministeriale 11 agosto 1982;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Rustici*, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e stabilimento di Foiano della Chiana (Arezzo):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 21 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 gennaio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

3) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Mecmont* già *Siciltubi*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 27 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

5) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno, stabilimento di Livorno e cantiere presso Ilva Taranto:

periodo: dal 14 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 gennaio 1992: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 dicembre 1992, n. 11925/3.

6) *S.p.a. Officine S. Marco*, con sede in Livorno, stabilimento di Livorno e cantiere presso Ilva Taranto:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 gennaio 1992: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

7) *S.r.l. Colavincenzo Virgilio*, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) e stabilimento di Castel di Sangro (L'Aquila):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 12 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Sage officine*, con sede in Cepagatti (Pescara) e stabilimento di Cepagatti (Pescara):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 agosto 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 6 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.p.a. Sem*, con sede in Teramo e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Beta*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Calzaturificio Giuseppe Botti*, con sede in Fucecchio (Firenze) e stabilimento di Fucecchio (Firenze):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cantiere San Marco*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 14 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11941/3.

16) *S.p.a. Cantiere San Marco*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.r.l. Co.Me.Co. - Consorzio meridionale cooperative*, con sede in S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) e stabilimento di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 10 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.a.s. F 45 di Fabrizi Mario & C.*, con sede in Raiano (L'Aquila) e stabilimento di Raiano (L'Aquila):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Camiceria Castello*, con sede in Brolo (Messina) e stabilimento di Brolo (Messina):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11662/11 del 18 giugno 1991.

20) *S.r.l. Camiceria Castello*, con sede in Brolo (Messina) e stabilimento di Brolo (Messina):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 7 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

21) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Gela (Ragusa):

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Gela (Ragusa):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Si-Carbus*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

24) *S.r.l. Si-Carbus*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**92A2317**

### Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1992, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 207, il dott. Leonida Falghera è stato proposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Emilia-Romagna.

**92A2318**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Annullamento dell'avviso di vacanza dell'insegnamento di storia della civiltà francese presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma.

È annullato l'avviso di vacanza dell'insegnamento di «storia della civiltà francese» presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992 a pag. 30.

**92A2356**

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

### Modificazione allo statuto della fondazione Francesco e Zaira Giulietti, in Firenze

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 116, è stata approvata la modifica dell'art. 1 (secondo comma) del vigente statuto della fondazione Francesco e Zaira Giulietti, con sede in Firenze.

**92A2330**

## REGIONE VENETO

### Autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale denominato «Millepini», in comune di Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 7783 del 27 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel terme Millepini, con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Catajo n. 42, codice fiscale 00366540284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Millepini», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, palestra, grotta e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Antonello Fabiano.

**92A2319**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 recante: «Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1992).

All'art. 3, comma 1, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 14, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Gli stessi documenti possono essere predisposti, con le medesime formalità previste *nel precedente comma, ...*», si legga: «Gli stessi documenti possono essere predisposti, con le medesime formalità previste *nell'art. 10 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1978 ...*».

**92A2334**

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1992).

Tra le vacanze di posti di professore universitario di ruolo di cui all'avviso citato in epigrafe, alla pag. 30, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la vacanza per l'insegnamento di «architettura e composizione architettonica» presso il Politecnico di Milano è da riferire alla facoltà di ingegneria e non architettura come erroneamente indicato.

**92A2368**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10:**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 330.000 |
| - semestrale | L. | 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 60.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 60.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 635.000 |
| - semestrale | L. | 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 60.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. | 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.000 |

***Gazzetta Ufficiale* su MICROFICHES - 1992**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**